

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
per l'affidamento del noleggio full service di n. 6 automezzi
per la raccolta dei rifiuti solidi urbani

ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura a noleggio "full service", senza conducente, per mesi 60 (sessanta), di n° 6 autocompattatori bivasca idraulici nuovi di fabbrica, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani – C.P.V. 34144511-3 Autoveicoli per la raccolta di rifiuti.

La gara non è suddivisa in lotti, trattandosi di una fornitura avente ad oggetto mezzi tra loro equivalenti e fungibili ed al fine di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa attraverso una gestione globale dell'appalto da parte di un unico affidatario.

Nel presente Capitolato viene definito:

- a) Committente/Stazione Appaltante: San Donnino Multiservizi S.r.l. - Via San Michele Campagna n. 18 – 43036 Fidenza (PR);
- b) Fornitore/Appaltatore: colui che fornirà i mezzi oggetto del presente Capitolato.

ARTICOLO 2: OGGETTO DELL'APPALTO.

La presente gara europea a procedura aperta è indetta dalla San Donnino Multiservizi S.r.l., affidataria del servizio gestione rifiuti urbani (servizio pubblico essenziale che costituisce attività di pubblico interesse), secondo la forma dell' *"in house providing"* nel bacino corrispondente al territorio del Comune di Fidenza (PR) – Delibera Consiglio d'Ambito di Atersir CAMB/2018/66 del 22 ottobre 2018, per il noleggio "Full Service" di n. 6 autocompattatori Idraulici bivasca per l'espletamento del servizio RSU nel territorio comunale di Fidenza (PR).

L'oggetto dell'appalto si compone delle seguenti attività a carico del fornitore:

Fornitura di autocompattatori bivasca – chilometraggio mensile massimo di 3.000 km - inclusivo di noleggio full service senza conducente, come di seguito dettagliato:

- servizio di manutenzione specializzata sui mezzi locati, comprensiva di interventi di manutenzione ispettiva, preventiva, correttiva ordinaria, correttiva straordinaria, ricompresa nel canone di noleggio;
- messa a disposizione di uno o più veicoli sostitutivi di cortesia per ognuno dei veicoli che eventualmente si rendessero indisponibile per oltre 72 ore continuative tra quelli locati dal fornitore. I veicoli sostitutivi dovranno possedere le medesime caratteristiche di carico in metri cubi a quelle complessivamente individuate nel presente capitolato e essere rispondenti alle ulteriori specifiche nello stesso definite, pena la non accettazione del mezzo con applicazione delle penali previste;
- servizio di pronto intervento manutentivo sul territorio ricompreso nel canone di noleggio indipendentemente dalle cause dell'avaria;
- servizio di gestione del registro di manutenzione su tutti i mezzi locati (art. 71 del D. Lgs.81/08) da trasmettere mensilmente ai preposti uffici della Stazione Appaltante;
- gestione dei sinistri eventualmente occorsi con apertura e chiusura della pratica e trasmissione alla Stazione Appaltante dei singoli report delle transazioni economiche attive/passive relative a rimborsi ed eventuali franchigie;
- polizza assicurativa come in seguito meglio precisato;
- fornitura della documentazione tecnica e di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali dei veicoli locati a favore della

Stazione Appaltante e al REN.

ARTICOLO 3: VALORE DEL SERVIZIO.

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 972.000 (novecentosettantaduemila/00), oltre iva di legge.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si evidenzia che i costi della sicurezza da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono stati valutati pari a zero in quanto non sono valutati come presenti rischi da interferenze e di conseguenza non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze).

Non sono ammesse offerte totali pari o in aumento rispetto ai valori sopra indicati.

ARTICOLO 4: OPZIONI DI PROROGA.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di San Donnino Multiservizi Srl tramite PEC almeno 60 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 5: CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI.

I dati caratteristici dei mezzi richiesti sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni minime. Qualunque riferimento a marche o modelli deve intendersi integrato con la dicitura "equivalente".

5.1 Caratteristiche tecniche minime

- Numero 5 (cinque) autocompattatori Idraulici Bivasca, oggetto della presente fornitura, dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:
 - certificazione CE;
 - autotelaio cabinato tipo Isuzu M30 passo 3365 mm o equivalente ad altra marca, nuovi di fabbrica, con altezza del piano cabina da terra non superiore a 80 cm (in ogni caso non superiore a quella del modello sopracitato);
 - motorizzazione Euro 6;
 - freni a disco anteriori e posteriori;
 - servofreno con ABS;
 - ripartitore di frenata elettrico;
 - interni facilmente lavabili;
 - ptt pari o maggiore a 7,5 tonnellate finalizzata al recupero delle accise;
 - portata utile legale del mezzo allestito, con attrezzatura di seguito descritta, non inferiore a 1,9 tonnellate complessive;
 - motore diesel con potenza non inferiore Cv 180;
 - presa di forza;
 - fari fendinebbia;
 - servosterzo;
 - n. 2 batteria 90 ah;
 - dispositivo contabilizzazione ore motore;

- impianto condizionamento cabina;
- cambio robotizzato/automatico;
- guida a destra;
- supporto per estintore da kg 6 in cabina disposto in apposito alloggiamento in posizione non intralciante;
- estintore a norma di legge da 6 kg in polvere con classe di fuoco 34 A – 233 B – C;
- alza cristalli elettrico;
- paraspruzzi;
- conforme alle normative attuali vigenti (GSR) – di seguito elenco non esaustivo:
 - TPMS;
 - AEBS;
 - BSIS;
 - RM.

Vasca a caricamento laterale

- vasca laterale con scarico a sinistra, a non meno di 250 mm dalla sagoma per facilitare le operazioni di scarico/accoppiamento;
- volume geometrico vasca retro-cabina, senza compattazione, uguale o maggiore di 2 m³;
- volta-cassonetti sul lato destro con attacco a pettine per un cassonetto da litri 120-240-360;
- tasca incorporata al pettine.

Compattatore a caricamento posteriore

- volume della vasca posteriore, con compattazione, uguale o maggiore di 5 m³;
- rapporto di compattazione uguale o maggiore di 3:1;
- compattazione dei rifiuti mediante pala articolata su slitta scorrevole con pattini autolubrificanti;
- piano di compressione con pala e carrello;
- volta-cassonetti posteriore con attacco a pettine per due cassonetti da litri 120-240-360;
- braccia attacco DIN per cassonetti da litri 660-770-1100;
- cassettoni incorporati al pettine da LT 240 per il carico dei rifiuti sfusi;
- segnalatore luminoso presa inserita;
- n. 2 fari rotanti;
- doppio faro a luce bianca LED per lavoro notturno, uno per area posteriore, uno per lato destro nel lato camminamento;
- verniciatura colore bianco.

5.2 Altre caratteristiche tecniche di massima:

- PLC per il comando e controllo in sicurezza di tutte le operazioni di lavoro nei vari programmi operativi;
- pannello operativo in cabina con display per segnalazione allarmi e diagnostica;
- impianto video con telecamera ad IR con monitor LCD in cabina per visualizzazione aree posteriori;
- pulsantiera posteriore dx, per il comando sia del voltacassonetti/voltabidoni che dei vari cicli di compattazione, con stop di emergenza e pulsante di arresto di sicurezza;
- strisce retroriflettenti segnalazione sagoma a norma di legge;
- barra paraciclisti;
- supporto esterno per pala e scopa.

- Numero 1 (uno) ulteriore mezzo dovrà possedere tutte le caratteristiche in precedenza elencate, ed inoltre dovrà fare parte dei “veicoli pesanti puliti” (ai sensi del D.M. 17 giugno 2021 Allegato 1 § F – a) Specifiche tecniche – 1. Emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici), vale a dire veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti.

Si precisa che i mezzi dovranno essere idonei all’installazione, a cura della Stazione Appaltante, di sistema GPS e di strumentazione atta alla lettura in automatico dei tag rfid apposti su sacchi o contenitori oggetto del servizio di raccolta. In tal senso il Fornitore, con l’accettazione del presente capitolato, dà il suo assenso all’esecuzione dei suddetti interventi sui mezzi oggetto di noleggio. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, anche dopo l’inizio del contratto, l’installazione gratuita sui mezzi di cronotachigrafi.

ARTICOLO 6: DOTAZIONE DI SICUREZZA.

Le forniture dovranno essere dotate di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa di settore vigente in materia.

Tutto quanto espressamente indicato nel presente Capitolato, dal punto di vista costruttivo, funzionale e antinfortunistico, ancorché incompleto in qualche dettaglio, non esime il fornitore dal prendere tutti gli ulteriori accorgimenti atti a rendere la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sicura sotto tutti gli aspetti.

Ai sensi delle normative vigenti, la società aggiudicataria è consapevole che la Stazione Appaltante viene manlevata da ogni responsabilità civile e penale derivante da rischi e danneggiamenti dovuti a difetti di fabbricazione e/o di conformità normativa di ogni singolo mezzo fornito in noleggio dalla società risultata affidataria del servizio. Tale esclusione di responsabilità viene peraltro estesa anche a danneggiamenti/infortuni derivanti da errata o carente formazione e/o informazione prevista nel presente Capitolato.

La segnaletica dovrà riguardare e fornire informazioni su divieti, obblighi, avvertimenti, antincendio, salvataggio, informazione e prescrizioni.

Dovrà essere garantita la conformità a tutta la normativa italiana e comunitaria vigente in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in particolare al D. Lgs. n° 81/08 ed alle norme UNI-EN di riferimento.

ARTICOLO 7: STANDARD QUALITATIVI, TECNICI E DI SICUREZZA.

Le forniture dovranno essere regolarmente omologate, immatricolate, iscritte al P.R.A. e dovranno essere consegnate complete e pronte per l’immissione in servizio.

L’immatricolazione delle forniture presso il P.R.A. sarà fatta a cura e spese del Fornitore del mezzo.

La documentazione di accompagnamento (manuale di uso e manutenzione programmata, schemi elettrici, elettronici, idraulici, oleodinamici, pneumatici e cataloghi ricambi, in formato cartaceo e/o, in formato elettronico da produrre in sede di aggiudicazione), dovrà analiticamente illustrare le operazioni di utilizzo, manutenzione, riparazione, regolazione e smantellamento. I fascicoli tecnici predisposti dovranno prevedere la valutazione dei rischi per gli operatori San Donnino Multiservizi Srl.

Il fornitore dovrà prestare il necessario e completo addestramento per il corretto utilizzo dei veicoli. Qualora nei veicoli forniti fossero presenti rischi residui non eliminabili, a cura del fornitore dovrà essere apposta la segnaletica prescritta, con pittogrammi leggibili indelebili e comprensibili dagli operatori addetti e non.

La segnaletica dovrà riguardare e fornire informazioni su divieti, obblighi, avvertimenti, antincendio, salvataggio, informazione e prescrizioni.

Il fornitore dovrà dotare la Stazione Appaltante di una scheda riepilogativa relativa all'uso dell'attrezzatura che fornisca un'analisi dei rischi a cura del costruttore dell'attrezzatura stessa.

Dell'effettivo adempimento delle procedure di informazione e formazione sopra elencate, dovrà essere redatto apposito verbale, in contraddittorio tra il fornitore ed il responsabile di San Donnino Multiservizi Srl.

Sono richieste le seguenti certificazioni di conformità:

- certificazione di conformità' alla Direttiva Macchine vigente al momento dell'acquisto (al momento di redazione del capitolato: Direttiva 2006/42/CE recepita con D. Lgs. n. 17/2010) ed al Testo Unico in materia di Sicurezza n. 81/08;
- componentistica idraulica - elettrica - pneumatica - oleodinamica rispondente a norme tecniche e conforme alla normativa CE;
- documentazione tecnica (manuale di uso e manutenzione programmata, schemi elettrici, elettronici, idraulici, oleodinamici, pneumatici e cataloghi ricambi, in formato cartaceo e/o in formato elettronico).

La documentazione tecnica dovrà in particolare:

- illustrare analiticamente le operazioni di utilizzo, manutenzione, riparazione, regolazione e smantellamento;
- indicare la valutazione dei rischi complessivi connessi all'utilizzo dell'automezzo.

Tutte le certificazioni e le documentazioni sopra richiamate dovranno essere presentate dalla Ditta affidataria del servizio di fornitura prima della stipula del contratto. La mancata presentazione costituirà motivo di annullamento dell'affidamento per colpa dell'Appaltatore stesso.

ARTICOLO 8: MESSA A DISPOSIZIONE DEI MEZZI.

I veicoli oggetto di locazione dovranno essere consegnati, collaudati, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica (o pari al nuovo), perfettamente funzionanti, completi in ogni loro parte, presso la sede della Committente nel tempo massimo di 120 giorni continuativi decorrenti a partire dalla data dell'ordine o del contratto. I costi di consegna e trasporto sono a carico del Fornitore.

I veicoli dovranno essere consegnati corredati di tutte le documentazioni e le certificazioni necessarie per il loro utilizzo e per la loro circolazione su strada ed in regola con la documentazione relativa all'iscrizione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali e al REN.

L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l'utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna dell'automezzo (con l'applicazione delle penali indicate di seguito).

Il noleggio Full Service di qualsiasi veicolo, benché consegnato in una delle sedi della Stazione Appaltante, non verrà considerato "attivo" (quindi iniziato), anche ai fini di un eventuale fatturazione, qualora ricorrano i seguenti casi:

- a) i mezzi non soddisfino i requisiti tecnici ed amministrativi contrattualmente previsti, con riferimento puntuale alla documentazione di gara;
- b) siano stati consegnati privi di tutta o parte della necessaria documentazione per essere impiegati in servizio;
- c) non risultino, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in condizioni idonei per essere posti in servizio;
- d) vengano evidenziate palesi incongruenze e carenze sotto l'aspetto antinfortunistico e il mancato rispetto delle norme vigenti per la circolazione stradale;

- e) non sia stata effettuata la formazione del personale di San Donnino Multiservizi Srl così come indicato nel presente Capitolato.

Quanto sopra anche in presenza di controfirma del D.d.t. in ingresso, il quale di per sé non costituisce accettazione del bene locato.

In caso di mancata consegna dei mezzi entro le tempistiche succitate (nel tempo massimo di 120 giorni continuativi decorrenti a partire dalla data del contratto o dell'ordine anticipatamente alla firma del contratto per motivi di urgenza), saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità, da considerarsi riferite ad ogni singolo mezzo nel caso oggetto di ritardo:

- per ogni giorno solare di ritardo, dopo il 5° e fino al 15° giorno compreso, € **350,00** (€ trecentocinquanta/00) al giorno;
- oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

Le penali non saranno applicate qualora i ritardi di consegna siano conseguenti a cause di forza maggiore.

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

In ogni caso, non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti dalla mancanza di possesso, da parte del Fornitore, dei documenti necessari all'immatricolazione.

Il Fornitore assicura l'esecuzione del servizio di noleggio anche nelle more della stipula del relativo contratto, su richiesta della Committente.

La data in cui la consegna delle forniture viene effettuata o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento o da persona da lui formalmente incaricata.

ARTICOLO 9: COLLAUDO ED ACCETTAZIONE.

Le forniture di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno sottoposte ad un collaudo in accettazione a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o dipendente, in contraddittorio, al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel presente Capitolato Speciale e, di seguito, proposte dal Fornitore, nonché la funzionalità complessiva dei mezzi: ci sarà, pertanto, un Collaudo in accettazione e un Collaudo definitivo.

Il "collaudo in accettazione" è considerato positivo quando, unitamente alla consegna dei mezzi presso la sede indicata da San Donnino Multiservizi Srl, si verificano le seguenti condizioni:

- i mezzi sono muniti di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;
- i mezzi sono completi in ogni loro parte;
- i mezzi sono funzionanti in ogni loro parte.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per contro, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle forniture consegnate ai requisiti tecnici prescritti nel presente Capitolato e del funzionamento dei mezzi.

Resta convenuto che, successivamente al "collaudo in accettazione", decorrerà un congruo periodo di esercizio, della durata di 2 (due) mesi decorrenti dalla data di immatricolazione delle forniture, per verificare il regolare funzionamento e al termine del quale verrà predisposto il "collaudo definitivo" in contraddittorio. Per le operazioni di collaudo definitivo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza

alle constatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore; gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, nel suddetto periodo di due mesi, a mezzo lettera raccomandata o a mezzo pec.

Detto periodo si protrarrà di 1 (uno) mese nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l'eliminazione dei quali siano necessari oltre 10 giorni

Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale, che potrà essere assimilato al verbale di inizio locazione prodotto dall'Appaltatore. Il collaudo in accettazione verrà effettuato contestualmente alla consegna delle forniture; il collaudo definitivo verrà effettuato secondo le tempistiche sopra definite. Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:

- accettare le forniture;
- rifiutare le forniture;
- dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, le forniture.

Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento del collaudo, ma di seguito accertati.

In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara (circostanziato in sede di verbale di accettazione).

Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, l'intera fornitura in caso di esito negativo del collaudo, entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale da cui risulti l'intervenuto rifiuto.

Nel periodo in cui interverrà la sostituzione, il Fornitore ha l'obbligo di dotare tempestivamente (e non oltre settantadue ore pena l'applicazione delle penali di cui in seguito) la Stazione Appaltante di uno o più veicoli sostitutivi di cortesia per ognuno dei veicoli che eventualmente si rendessero indisponibili, con le medesime caratteristiche di carico in metri cubi del mezzo/i sostituito/i, dovendo inoltre essere rispondenti alle ulteriori specifiche definite nel presente Capitolato, salvo deroga su parte di tali specifiche eventualmente e discrezionalmente concessa dalla Committente.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo del veicolo sono a totale carico del Fornitore dell'attrezzatura.

ARTICOLO 10: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., il fornitore dovrà impartire corsi di formazione (compreso l'uso sicuro del mezzo) presso la sede della Committente al momento della consegna del mezzo, finalizzato alla conoscenza ed al corretto utilizzo del mezzo fornito.

Al termine della formazione, fornita da personale specializzato, è previsto il rilascio dell'attestato di partecipazione senza spese a carico della Committente.

ARTICOLO 11: IMPIEGO DEI VEICOLI ED ATTREZZATURE.

I veicoli locati saranno condotti esclusivamente da personale di San Donnino Multiservizi Srl dotato delle relative abilitazioni alla guida, consone alla categoria di veicolo messo a disposizione dal locatore.

I veicoli locati saranno utilizzati per tutte le tipologie di servizi svolti da San Donnino Multiservizi Srl, nel pieno rispetto delle norme imposte dal codice della strada e dalle normative antinfortunistiche in materia.

ARTICOLO 12: DOCUMENTAZIONE E DOTAZIONE DI BORDO.

A bordo di ogni veicolo dovrà essere presente:

1. libretto di uso e manutenzione e scheda tecnica di uso riportanti le informazioni relative sia all'autotelaio cabinato che all'attrezzatura, con particolare riferimento a prescrizioni di sicurezza sull'utilizzo del macchinario (copia di detti documenti dovrà essere fornita anche agli uffici tecnici aziendali preposti alla gestione dei veicoli). E' ammessa la fornitura di tale documentazione anche in supporto digitale;
2. dichiarazione di conformità CE ai sensi della direttiva 42/2006/CE – Direttiva Macchine e ss.mm.ii.- recante il numero di matricola attrezzatura fornita;
3. carta di circolazione (originale o copia autentica);
4. contrassegno assicurativo intero (originale o copia autentica);
5. triangolo di soccorso a norme CEE;
6. cunei fermi ruota;
7. cassetta di pronto soccorso;
8. estintore.

ARTICOLO 13: COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONI SINISTRI.

Ciascun mezzo dovrà essere provvisto di copertura che preveda la garanzia dei rischi da responsabilità civile auto, incendio, furto e kasko; il massimale obbligatorio RCA dovrà non essere inferiore a € 6.070.000,00 per danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, € 1.220.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

La copertura incendio e furto dovrà prevedere uno scoperto non superiore al 10% del danno, con il minimo non superiore a 3.000 euro.

La copertura kasko dovrà prevedere una franchigia per sinistro non superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro in caso di danno totale e di 1.500 (millecinquecento/00) euro in caso di danno parziale.

Le coperture dovranno comprendere anche i seguenti rischi:

- cristalli;
- spese per sottrazione e/o smarrimento chiavi con sostituzione blocchetti avviamento;
- atti vandalici;
- eventi atmosferici;
- danneggiamenti dovuti a caso fortuito o causati da ignoti.

Le eventuali franchigie per i sopra elencati rischi non potranno in nessun caso superare l'importo di € 300,00 (euro trecento/00) per sinistro.

La polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti di San Donnino Multiservizi Srl.

La documentazione attestante le coperture assicurative di cui al presente articolo potrà essere richiesta dalla Stazione Appaltante e dovrà essere fornita/trasmessa a San Donnino Multiservizi Srl il giorno della consegna del mezzo.

La gestione della pratica di sinistro sarà cura ed onere del locatore, che recepirà le denunce da parte del personale utilizzatore di San Donnino Multiservizi Srl nei modi che il locatore dovrà rendere noto alla Stazione Appaltante.

Il Locatore dovrà dar conto alla Stazione Appaltante dell'esito dell'istruttoria delle pratiche assicurative di rimborso eventualmente attivate per danneggiamenti sui veicoli locati, entro 10 giorni dalla chiusura.

Prima di ogni scadenza assicurativa l'Appaltatore provvederà all'invio, mezzo posta prioritaria o corriere o pec, dei rinnovi presso la sede di San Donnino Multiservizi Srl.

L'Appaltatore è tenuto a far giungere a domicilio della Committente i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza posta sul tagliando e comunque entro i 15 giorni successivi alla scadenza (periodo di comporto), assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e

giuridiche per eventuali ritardi, nonché oneri che la Stazione appaltante sopporterà per la mancata fruizione del mezzo.

Il locatore dovrà fornire contatti email e telefonici ai quali i terzi coinvolti nei sinistri o le compagnie assicurative potranno rivolgersi per informazioni, con copertura oraria dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 12 e dalle 15 alle 17.

ART. 14: SERVIZIO “FULL SERVICE” CON ANNESSA MANUTENZIONE - ATTIVITA’ INCLUSE E ACCESSORIE.

Il noleggio degli automezzi di cui al presente appalto si intende del tipo “Full Service” senza conducente, con annesso servizio di manutenzione sia sull’autotelaio che sull’allestimento.

I veicoli saranno mantenuti da personale dell’impresa aggiudicataria, ovvero da apposito centro di assistenza convenzionato, per il quale l’impresa dovrà dimostrare che il personale adibito agli interventi di manutenzione è qualificato in maniera specifica sulla tipologia di automezzo o allestimento per cui è chiamato a compiere gli interventi manutentivi (art. 71 del D.Lgs 81/08).

14.1 - Servizio di Assistenza.

Il Servizio di Full Service assistenziale comprenderà interventi di:

- manutenzione correttiva ordinaria;
- manutenzione correttiva straordinaria;
- servizi di revisione ex art. 80 del Codice della Strada dei mezzi locati;
- servizio di gestione sinistri;
- interventi di riparazione dovuti a danneggiamenti colposi o dolosi da parte del personale utilizzatore, con oneri a carico dell’utilizzatore per quanto non ricompreso nella polizza kasco nei limiti indicati al precedente articolo 13.

In caso di guasti il Fornitore dovrà garantire le seguenti tempistiche di intervento:

- pronto intervento entro massimo 6 ore dalla segnalazione a mezzo mail/pec/portale manutenzione dell’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante;
- tempistiche di riparazione: accettazione/presa in carico della richiesta di intervento manutentivo entro 24 ore dalla comunicazione del guasto da parte della Stazione Appaltante attraverso i suddetti mezzi di comunicazione. Resta inteso che la riparazione dovrà essere eseguita entro 48 ore dall’accettazione di cui sopra, fatti salvi cause di forza maggiore (es. la disponibilità dei ricambi).

Il Fornitore, in sede di offerta, dovrà produrre dettagliato Piano di Manutenzione e Assistenza Tecnica con indicazione del centro di assistenza più vicino alla sede operativa della Committente, che dovrà trovarsi entro 40 km in linea d’aria dalla sede di San Donnino Multiservizi S.r.l., sita in Fidenza (PR), Loc. San Michele Campagna n. 18. Dovranno inoltre essere indicati nominativo e contatti del responsabile dell’assistenza e del riparatore autorizzato, eventuale disponibilità di officina mobile adeguatamente attrezzata e risultante dalla carta di circolazione, con indicazione degli eventuali tempi migliorativi di interventi alla chiamata, in virtù della presenza dell’officina mobile stessa.

Detta assistenza è da intendersi senza onere aggiuntivo per la Committente. Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati da officine specializzate.

Tale servizio assistenziale dovrà comunque, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, essere congruo con le prestazioni assistenziali da rendere in caso di aggiudicazione al fine di garantire i livelli minimi di servizio richiesti nel presente documento.

In caso contrario, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di richiedere i necessari adeguamenti.

Nell'ambito delle attività di assistenza affidate, dovrà essere garantito quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2021 Allegato 1 § I - Criteri ambientali minimi per ... l'acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti – a) Clausole contrattuali – 2. Grassi ed olii lubrificanti. In particolare, la fornitura di grassi e oli lubrificanti dovrà essere costituita da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai punti 2 e 3 dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (scheda lett. H) del sopra citato D.M., o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024.

14.2 - Registro di manutenzione (ex art. 71 del D.Lgs n. 81/08).

Come previsto dalle normative vigenti (art. 71 del D.Lgs 81/08), l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un registro di manutenzione che comprenda i mezzi locati a San Donnino Multiservizi Srl nel quale annotare periodicamente gli interventi di manutenzione svolti con i relativi estremi (km, ore di lavoro, riferimenti del mezzo, tipologia di guasto, inizio e fine intervento, operatore coinvolto, materiali eventualmente sostituiti, ecc). Tale registro dovrà essere tenuto sia in formato cartaceo che informatico, inviato mensilmente ai competenti uffici della Stazione Appaltante, e presentato in visione su semplice richiesta.

ARTICOLO 15: ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Saranno totalmente a carico della Stazione Appaltante:

- ☐ fornitura carburante conforme alle prescrizioni della casa costruttrice e AdBlue;
- ☐ lavaggio interno ed esterno;
- ☐ contravvenzioni;
- ☐ pneumatici (eccetto dotazione iniziale) ed interventi di depannage in caso di foratura;
- ☐ ingrassaggi.

Il trasferimento del mezzo da e per l'officina/e autorizzata, se necessita di intervento con carroattrezzi, resta a cura ed a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 16: GARANZIA.

I veicoli forniti dovranno essere garantiti esenti da difetti di materiali e di costruzione e senza vizi che li rendano non idonei alla prevista destinazione d'uso.

La Ditta Fornitrice si obbliga ad eliminare, a proprie cura e spese, tutti i vizi, i difetti, le imperfezioni e le difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-prestazionali indicate nel presente capitolato.

Tali riparazioni devono essere completate nel termine di 48 (quarantotto) ore decorrenti dalla accettazione/presa in carico della richiesta, che dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta (telefonata, mail o PEC) con cui la Stazione Appaltante denuncia i vizi, i difetti, le imperfezioni e le difformità riscontrate ed invita la Ditta Fornitrice alla relativa eliminazione.

Per ogni riparazione effettuata oltre il termine di 48 (quarantotto) ore dall'accettazione (con accettazione entro 24 ore dalla richiesta), salvo documentata impossibilità tecnica a provvedere entro tali tempistiche (che sarà comunque valutata dalla Stazione Appaltante) verrà applicata una penale pari ad €. 20,00 (venti/00) per ogni ora di ritardo.

ARTICOLO 17: SUBAPPALTO

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente.

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso

appaltate.

Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla “Stazione Appaltante”, che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

All’atto dell’affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta l’intenzione di ricorrere al subappalto, l’Appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento depositando il relativo contratto presso San Donnino Multiservizi S.r.l. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1. al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione. San Donnino Multiservizi S.r.l. verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC.

San Donnino Multiservizi S.r.l. si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell’impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l’inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo 60, comma 2 del Codice dei Contratti.

San Donnino Multiservizi S.r.l. rilascia l’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L’Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 96 del Codice dei Contratti.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di San Donnino Multiservizi S.r.l. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi in cui San Donnino Multiservizi S.r.l. provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l’Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall’appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti

l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del già menzionato comma 2-bis.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei servizi affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti;
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questa il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto a San Donnino Multiservizi S.r.l., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra San Donnino Multiservizi S.r.l. e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs. 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da San Donnino Multiservizi S.r.l., nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico della stessa San Donnino Multiservizi S.r.l..

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, San Donnino Multiservizi S.r.l. si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di San Donnino Multiservizi S.r.l., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Pagamento dei subappaltatori

San Donnino Multiservizi S.r.l., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In virtù della previsione di cui all'art. 119, comma 12, del Codice dei contratti, quando il subAppaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subAppaltatore e se la natura del

contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subAppaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti: in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti da subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1271, co. Secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra San Donnino Multiservizi S.r.l. e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei servizi eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DEC, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subAppaltatore, relativi a servizi eseguiti dallo stesso subAppaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subAppaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

VICENDE CONTRATTUALI

ARTICOLO 18: OBBLIGHI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente Capitolato si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia.

L'Appaltatore deve inoltre garantire la qualità dei mezzi oggetto del servizio. I materiali utilizzati si intendono pertanto della migliore qualità ed, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire che i mezzi forniti siano immuni da vizi e/o imperfezioni e/o difetti che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

In caso di vizi e/o imperfezioni e/o difetti o di consegna di cosa diversa l'Appaltatore si obbliga a sostituire/integrare interamente a sue spese le carenze riscontrate entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla richiesta di San Donnino Multiservizi Srl; in caso contrario San Donnino Multiservizi Srl potrà rivolgersi ad altri Ditta addebitando all'Appaltatore gli eventuali ulteriori costi sopportati, e fatte salve le penali previste dal presente capitolato.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in materia di sicurezza, oltre che delle norme che regolano e disciplinano il contratto.

ARTICOLO 19: RESPONSABILITA'.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti di San Donnino Multiservizi S.r.l. dell'esatto adempimento nelle prestazioni oggetto del contratto, nonché dei danni arrecati eventualmente alla San Donnino Multiservizi s.r.l. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra, l'Appaltatore manleva San Donnino Multiservizi S.r.l. da ogni pretesa e/o azione che dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di proprie dipendenti e/o propri collaboratori ex art. 1381 c.c., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ARTICOLO 20: INADEMPIMENTI E PENALI.

Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Capitolato, si applicano le disposizioni che seguono.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Capitolato, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente documento, San Donnino Multiservizi Srl si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- in caso di ritardo di consegna della fornitura rispetto ai termini di cui in precedenza, San Donnino Multiservizi Srl applicherà, senza necessità di messa in mora, per ogni singolo mezzo nel caso oggetto di ritardo:
 - per ogni giorno solare di ritardo decorrente dal 5° e fino al 15° giorno compreso, € **350,00** (€ trecentocinquanta/00) al giorno;

- oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Società si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.
- In caso mancata consegna del mezzo sostitutivo entro 48 ore dalla richiesta, per ogni singolo mezzo nel caso oggetto di sostituzione:
 - per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, € **350,00** (€ trecentocinquanta/00) al giorno;
 - oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Società si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.
- Per ogni riparazione/intervento effettuato oltre il termine di 48 (quarantotto) ore dall'accettazione/presa in carico della richiesta di intervento, che dovrà avvenire entro 24 ore dalla richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante (salvo comprovata e documentata impossibilità tecnica ad eseguire l'intervento, che sarà comunque oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante), verrà applicata una penale pari ad € 20,00 (venti/00) per ogni ora di ritardo.
- Per ogni intervento di pronto intervento effettuato oltre 2 (due) ore dalla richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante, verrà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo.
- Per mancata trasmissione dei certificati assicurativi verrà applicata una penale pari ad € 100 (cento) per ogni giorno di ritardo.
- Per mancato riscontro a terzi coinvolti in caso di sinistro da parte della struttura preposta, come in precedenza indicato all'art. 13 del presente Capitolato, verrà applicata una penale pari ad € 100 (cento), cadauno mancato riscontro/sollecito.

La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

È comunque fatto salvo il diritto di San Donnino Multiservizi Srl alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

È facoltà di San Donnino Multiservizi Srl compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

ARTICOLO 21: RISOLUZIONE.

San Donnino Multiservizi S.r.l. si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificassero fatti che rendono impossibile, a giudizio di San Donnino Multiservizi S.r.l., la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- quando il ritardo nella consegna di ciascun mezzo sia pari o superiore a 15 (quindici) giorni solari;
- quando gli automezzi presentino vizi e/o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate nel Contratto gravi e di non scarsa importanza o comunque tali da incidere sul rapporto fiduciario tra Committente ed Appaltatore;
- per interruzione ingiustificata del servizio;
- mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria;
- mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;

- violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001;
- applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- in caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
- grave inadempimento;
- in caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
- in caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente Capitolato;
- in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'espletamento del servizio o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento del servizio;
- in caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello Standard di Qualità dei Servizi di San Donnino Multiservizi S.r.l., visionabile nel sito www.sandonnino.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;
- nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, a seguito di comunicazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano informazioni interdittive analoghe a quelle di cui al D.Lgs 159/2011.;
- nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente Capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici;
- nel caso in cui si riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- nel caso in cui l'Impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno alla Stazione Appaltante;
- in caso di inosservanza da parte dell'Impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'Impresa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Stazione Appaltante, sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 c.c..

Le somme dovute a San Donnino Multiservizi S.r.l. a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'impresa appaltatrice qualora la stessa contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In tale eventualità l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

ARTICOLO 22: RISOLUZIONE ESPRESSA DA PARTE DELL'APPALTATORE.

La risoluzione contrattuale potrà essere altresì dichiarata dall'Appaltatore nei casi di cessazione di attività, fallimento o concordato preventivo o altre procedure concorsuali, moratoria con conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Stazione appaltante.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore dovrà rientrare immediatamente in possesso dei mezzi locati. San Donnino Multiservizi Srl è pertanto tenuta alla immediata messa a disposizione dei medesimi.

ARTICOLO 23: RECESSO.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la San Donnino Multiservizi S.r.l. può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

ARTICOLO 24: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

ARTICOLO 25: CESSIONE DEL CREDITO.

La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

ARTICOLO 26: INVALIDITA' PARZIALE.

L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Capitolato non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni ivi contenute, che

rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

ARTICOLO 27: CORRISPETTIVO.

Il canone mensile, per ciascun veicolo locato, omnicomprendivo, sarà dovuto nella misura indicata dall'Appaltatore nell'offerta economica, in sede di procedura di gara.

Il suddetto canone mensile rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e delle retribuzioni contrattuali orarie, in applicazione di quanto previsto nel disciplinare di gara e nello schema di contratto.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Il canone di noleggio decorrerà a partire dal giorno successivo a quello di consegna dell'autoveicolo alla Stazione Appaltante.

Il canone di noleggio sarà comprensivo di tutti i servizi in precedenza descritti, oneri, coperture assicurative, tasse di proprietà e quant'altro previsto nel presente capitolato.

L'Appaltatore emetterà fattura mensile al termine di ogni mese di noleggio.

L'IVA è in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

ARTICOLO 28: PAGAMENTI ED ASSUNZIONE DELL'OBLIGO DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA.

Le fatture saranno emesse dall'Appaltatore secondo le modalità di legge ed inviate a San Donnino Multiservizi Srl al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.sandonnino.it

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura i codici identificativi di gara (CIG) specificati nel Disciplinare di Gara.

Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente, di cui ai successivi capoversi.

I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.p.R. n. 602/1973.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, entro la data di stipulazione del contratto, i seguenti dati:

- matricola azienda INPS e sede INPS competente;
- codice ditta INAIL e sede INAIL competente;
- CCNL applicato;
- comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto;
- dichiarazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul succitato conto corrente.

In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti, sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

San Donnino Multiservizi Srl al fine di garantire in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate

inadempienze nell'esecuzione dell'appalto e fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara).

L'Appaltatore si obbliga a comunicare a San Donnino Multiservizi Srl gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si obbliga inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010.

ARTICOLO 29: GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA.

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dal Disciplinare, cui si rinvia.

ARTICOLO 30: CAUZIONE DEFINITIVA.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. San Donnino Multiservizi S.r.l. può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

San Donnino Multiservizi S.r.l. ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul

saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di San Donnino Multiservizi S.r.l. senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di San Donnino Multiservizi S.r.l., che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di San Donnino Multiservizi S.r.l..

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'“Allegato A-Sezione I - Schemi tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 31: RIDUZIONE DELLE GARANZIE.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si

applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, indicati nel Disciplinare di gara che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32: CLAUSOLA CODICE ETICO.

L'Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 adottato da San Donnino Multiservizi Srl e delle sue implicazioni per la società pubblicato, nell'apposita sezione, sul sito della Società attivo all'indirizzo www.sandonnino.it;
- impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- di assicurare con i lavoratori, subappaltatori, collaboratori e partner in genere il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima San Donnino Multiservizi Srl a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 33: SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ E AMBIENTE

San Donnino Multiservizi ha attivato un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente, nel rispetto delle norme ISO 9001 e ISO 14001 consultabile al sito www.sandonnino.it

San Donnino Multiservizi S.r.l. potrà effettuare al momento dell'esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche:

- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure di San Donnino Multiservizi srl;
- accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste da San Donnino Multiservizi srl e di quelle effettivamente eseguite dall'appaltatore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.

Le verifiche con esito negativo di cui sopra, possono determinare "Non Conformità" (NC) a carico dell'appaltatore, che San Donnino Multiservizi srl tratterà secondo il proprio sistema di Gestione, ma che potranno comunque determinare anche l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l'inadempimento dell'appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, può diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l'applicazione delle penali previste nel presente CSA.

ARTICOLO 34: DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ED ALTRA DOCUMENTAZIONE.

In materia di documentazione antimafia il presente appalto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il Contratto di affidamento è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

Parimenti il contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per San Donnino Multiservizi Srl.

Resta salvo il diritto di San Donnino Multiservizi Srl al risarcimento dei maggiori danni subiti.

ARTICOLO 35: RISERVATEZZA.

L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

ARTICOLO 36: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 37: FORO COMPETENTE.

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Parma (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 38: INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.

Con la sottoscrizione del contratto di affidamento, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Capitolato e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni.

ARTICOLO 39: NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., al D.Lgs 81/2008, al Contratto di Concessione sottoscritto tra Atersir e San Donnino Multiservizi e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Inoltre l'appalto è rispondente, per quanto pertinente, al D.M. 7 aprile 2025 "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)*"), nonché al D.M. 17 giugno 2021 "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada*", essendo quest'ultimo espressamente richiamato dal sopra citato D.M. 7 aprile 2025.

Per quanto strettamente pertinente al presente appalto e a quanto di competenza dell'appaltatore, si segnalano come pertinenti in particolare i seguenti CAM, che trovano rispondenza nelle specifiche di cui al presente Capitolato e, in generale, nella documentazione di gara:

- D.M. 17 giugno 2021 Allegato 1 § F - Criteri ambientali minimi per acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli per il trasporto merci (categorie N2 ed N3) – a) Specifiche tecniche – 1. Emissioni di gas a effetto serra e di inquinanti atmosferici;
- D.M. 17 giugno 2021 Allegato 1 § I - Criteri ambientali minimi per ... l'acquisizione dei veicoli e dei lubrificanti nei servizi di raccolta di rifiuti – a) Clausole contrattuali – 2. Grassi ed olii lubrificanti.

ARTICOLO 40: TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/79 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/24 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita scheda informati allegata alla documentazione di gara.

Fidenza, -- luglio 2026

***Il Responsabile Unico del Progetto
(f.to Geol. Enrico MENOZZI)***